

Notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 15/03/2007

Consegna al portiere - Omessa indicazione dell'assenza del destinatario - Nullità - Espresso incarico al portiere - Accertamento sulla base di notifica successiva - Possibilità - Esclusione.

In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 15/03/2007